

DELIBERA N. 80/08/CSP

SEGNALAZIONE DELL'UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A (EMITTENTI RAI UNO E RAI TRE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008, recante "*Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per le*

elezioni Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 27 marzo 2008 (prot. n. 17106) a firma del sen. Roberto Manzione e dell'architetto Bruno De Vita, candidato premier, rappresentanti dell'Unione Democratica per i Consumatori, nella quale si segnala che, a parte poche eccezioni, la lista esponente non è stata invitata a nessuna delle trasmissioni di approfondimento informativo che pure registrano la presenza di numerosi ospiti politici, quali Speciale Tg1, Tv7, Ballarò, In mezz'ora, Il Caffè, Anno Zero, e che, inoltre, sono state violate le misure ripristinatorie recate dalla delibera n. 72/08/CSP del 20 marzo 2008, chiedendo, pertanto, l'adozione delle misure compensative necessarie e delle sanzioni previste per le violazioni accertate;

CONSIDERATO che con la delibera n. 72/08/CSP del 20 marzo 2008 l'Autorità, a seguito della denuncia del 17 marzo 2008, ha ordinato alla Rai di prevedere, tra l'altro, la presenza del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori nei programmi di approfondimento diffusi sotto la testata TG2, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 26 marzo corrente, concernenti i programmi e le rubriche poste sotto le testate giornalistiche TG1, TG2 e TG3 emerge che in quelli riconducibili alla testata giornalistica del TG2 la lista esponente ha usufruito di un tempo di parola pari all'8,03%, mentre nei programmi e nelle rubriche riconducibili alla testata giornalistica del TG3 sono stati attribuiti esigui tempi di parola (2,07%) e in quelli riconducibili alla testata TG1 non è stato attribuito alcun tempo di parola, come risulta dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera;

RILEVATO, altresì, che dai citati dati del monitoraggio emerge che la lista esponente ha fruito di esigui spazi in alcuni notiziari (TG4 dell'emittente Rete 4, MTV Flash dell'emittente MTV, TG 1 dell'emittente Rai Uno);

CONSIDERATI i principi ed i criteri ai quali si devono attenere i programmi di approfondimento informativo enunciati nella delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che, quanto ai rilevati squilibri dei notiziari TG4, MTV Flash e TG1, l'Autorità ha provveduto ad ordinare il riequilibrio con separati provvedimenti assunti in data odierna (delibere n. 74/08/CSP, 75/08/CSP e 77/08/CSP);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, stante l'avanzato corso della campagna elettorale, di provvedere al ripristino del tempo spettante alla lista esponente

nelle rubriche e nei programmi riconducibili alle testate giornalistiche del TG1 e del TG3;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno e Rai Tre, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14. cap. 00187:

- di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori nelle rubriche e nei programmi di approfondimento diffusi sotto le testate Tg1 e Tg3, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera viene trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 28 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola